

# Circolare mensile in materia di **CREDITO E FINANZA**

Febbraio 2013

## CREDITO

1. Misure per il credito alle PMI - Confronto con ABI
2. Fondo di Garanzia per le PMI

## FINANZA

3. Crowdfunding - Raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line
4. Fondo Italiano d'Investimento - Progetto Reti d'impresa

## VARIE

5. Ritardi di pagamento
6. Interessi di mora
7. SEPA - Brochure informativa
8. Fatturazione Elettronica - Attività Forum Italiano
9. Assegni elettronici - Risposta consultazione MEF

## 1. Misure per il credito alle PMI - Confronto con ABI

Con un [accordo siglato a fine dicembre 2012](#), Confindustria, ABI e le altre organizzazioni imprenditoriali italiane hanno prorogato al 31 marzo 2013 il termine di validità delle "Nuove misure per il credito alle PMI", in scadenza il 31 dicembre 2012.

Fino alla fine di marzo sarà dunque possibile per le PMI richiedere l'accesso alla moratoria di mutui e leasing e realizzare operazioni di allungamento dei mutui e delle anticipazioni su crediti a breve termine.

Inoltre, con il medesimo accordo è stata posticipata al 31 dicembre 2013, la scadenza dei [Protocolli "Investimenti" e "Smobilizzo Crediti verso la PA"](#), attraverso i quali le banche mettono a disposizione delle PMI 20 miliardi per il finanziamento degli investimenti e la realizzazione di operazioni di smobilizzo di crediti certificati verso la PA.

Si ricorda, in proposito, che tali Protocolli sono divenuti operativi a dicembre 2012. Solo a dicembre, infatti, è stata attuata la riforma del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della quale il Fondo stesso può prestare coperture determinanti per la realizzazione delle operazioni previste dai Protocolli (si vedano in proposito le comunicazioni del [3 settembre 2012](#) e del [10 dicembre 2012](#)).

Ad oggi, le banche che hanno aderito ai Protocolli rappresentano il 60% circa degli sportelli bancari operanti in Italia: non sono ancora disponibili dati sull'utilizzo delle misure da parte delle PMI.

Con l'accordo di fine dicembre sopra richiamato, **ABI e Confindustria si sono poi impegnate a definire, entro la fine di marzo, nuove misure per sostenere finanziariamente le PMI nonché iniziative congiunte volte a incrementare il livello di applicazione di principi di trasparenza nelle relazioni tra banche e imprese.**

Si segnala, in proposito, che il confronto con l'ABI è attualmente in corso e che si è, fino a ora, concentrato sullo studio di possibili interventi volti a rafforzare la struttura finanziaria delle imprese, limitare le revoche dei fidi, favorire il finanziamento del portafoglio ordini, sostenere le reti d'impresa, assicurare piena trasparenza in materia di variazione delle commissioni bancarie sui finanziamenti in essere.

## 2. Fondo di Garanzia per le PMI

Sono stati resi noti i [risultati dell'attività del Fondo di Garanzia per le PMI nel 2012](#).

Tali risultati evidenziano, in particolare, un incremento dell'11,2% del numero di operazioni realizzate nel 2012 rispetto al 2011. In dettaglio, le operazioni garantite nell'ultimo anno sono state 61.408, per un volume complessivo di finanziamenti accolti pari a 8,2 miliardi e un importo garantito pari a 4 miliardi.

Prorogata al 31 marzo 2013 la moratoria dei debiti

Allo studio nuove misure di supporto alle PMI e iniziative per favorire la trasparenza nelle relazioni banche-imprese

Disponibili i dati sull'attività del Fondo di Garanzia per l'anno 2012

Si segnala inoltre che [si è tenuto a Milano, l'8 febbraio 2013 un seminario organizzato da AIFI, con la collaborazione di Assolombarda e Confindustria](#), finalizzato a illustrare le nuove modalità di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI a copertura delle partecipazioni di minoranza nel capitale di PMI acquisite da fondi comuni di investimento mobiliare chiusi per il tramite di SGR e società di gestione armonizzate.

Si ricorda in proposito che, ai sensi del DM 26 giugno 2012 e della successiva revisione delle disposizioni operative, il Fondo può garantire, a partire dal 7 dicembre 2012, le suddette acquisizioni di partecipazioni fino a un importo massimo garantito di 2.5 milioni di euro e nella seguente misura:

- 50% in caso di garanzia diretta;
- 80% in caso di controgaranzia a favore di confidi o altri fondi di garanzia che a loro volta garantiscano le imprese fino al 60%.

Si sottolinea, infine, che sono ancora da attuare due disposizioni di legge relative all'operatività del Fondo; si tratta in particolare:

- dell'articolo 39, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (DL Salva Italia) che prevede che il Fondo possa coprire portafogli di crediti alle PMI;
- dell'articolo 30, comma 6 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (DL Crescita bis) che prevede che il Fondo possa intervenire, a titolo gratuito e secondo criteri semplificati, in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati come definiti dall'articolo 25 del medesimo DL Crescita-bis.

Confindustria, anche in questi ultimi giorni, ha sollecitato il Governo affinché provveda ad attuare le suddette norme.

### 3. Crowdfunding - Raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line

La Consob ha svolto una prima consultazione per raccogliere indicazioni in vista dell'elaborazione della disciplina attuativa dell'articolo 30 del DL Crescita-bis che ha inserito nel testo unico della finanza (d. lgs. n. 58/1998) uno specifico capo relativo all'attività di raccolta attraverso portali, il cosiddetto crowdfunding (si rinvia in proposito alla [Circolare mensile in materia di credito e finanza di dicembre 2012-gennaio 2013](#)).

In particolare la Consob, che eserciterà la vigilanza sui gestori di portali, ha proposto un questionario per richiedere indicazioni sulle possibili modalità di funzionamento del portale e sul ruolo che può essere svolto dai gestori.

In risposta alla consultazione, Confindustria ha sottolineato come l'introduzione di una disciplina specifica per la raccolta di equity tramite portali on-line rappresenti un'importante innovazione regolamentare che, se ben articolata, può offrire concrete opportunità per il finanziamento delle start up innovative.

Con riferimento al ruolo dei gestori di portali è stato osservato che:

- compito fondamentale dei gestori è quello di fornire la più ampia e completa informazione sui progetti di investimento selezionati. La disponibilità di tali informazioni rappresenta infatti il presidio più importante per la tutela degli investitori su cui si costruisce la fiducia del mercato e la capacità di attrarre risorse;
- per assicurare la massima trasparenza nella scelta dei progetti, i gestori dovrebbero definire preventivamente i criteri di selezione e renderli consultabili sul portale stesso;

Organizzato un seminario sulle nuove modalità di copertura di partecipazioni di minoranza assunte da SGR

Consultazione preliminare Consob sulla raccolta di finanziamenti on-line

- per la selezione dei progetti di start up innovative sono necessarie specifiche competenze: queste ultime possono essere presenti all'interno del soggetto gestore ovvero acquisite all'esterno di volta in volta e a seconda dell'innovazione proposta;
- è necessario che l'Autorità di vigilanza regoli i potenziali conflitti di interesse che potrebbero coinvolgere i soggetti gestori dei portali: si pensi, ad esempio, al caso di una banca che sia contemporaneamente gestore di un portale e creditore di una start up che accede al portale.

Per quanto concerne la presentazione dei progetti, è stata segnalata l'opportunità che sul portale vengano messi a disposizione degli investitori, oltre a informazioni dettagliate sulla start up relative alla struttura societaria e le modalità per la way-out dall'investimento, anche dei video di presentazione con i quali il management team e gli esperti di start up illustrano i progetti, evidenziandone anche le criticità e i rischi potenziali.

È stata poi indicata la possibile struttura dei costi per l'accesso al portale da parte delle start up, che potrebbe prevedere una commissione di pre-selezione (una tantum, di importo contenuto e da sostenere nel momento in cui il progetto viene sottoposto alla valutazione del gestore), una commissione per l'inserimento della start up sul portale (una tantum, di importo contenuto e da sostenere dopo la preselezione), una "success fee" da calcolare in percentuale del capitale raccolto.

**Una volta messa a punto la suddetta disciplina attuativa, Consob svolgerà una nuova consultazione sul testo della stessa.**

## 4. Fondo Italiano d'Investimento - Progetto Reti d'impresa

È stato avviato un confronto con il Fondo Italiano d'Investimento per valutare la possibilità di interventi del Fondo a supporto di progetti di sviluppo promossi da reti d'impresa.

In particolare, tra le strade individuate come percorribili, vi è la possibilità che il Fondo acquisisca partecipazioni in:

- società veicolo appositamente costituite dalla rete oppure
- in un'impresa della rete che assume il ruolo di capofila.

Nel seguito del confronto in corso si dovranno definire le modalità di intervento del Fondo, individuando le caratteristiche dei progetti finanziabili e la struttura giuridica del contratto che dovrebbe legare il Fondo alle società della rete aderenti al progetto.

## 5. Ritardi di pagamento

Il [1° gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali](#) (introdotta dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 che ha modificato il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231).

Al fine di illustrarne i contenuti e discuterne i possibili effetti sulle nuove transazioni tra imprese e tra PA e imprese, l'11 febbraio 2013 si è tenuto a Milano un convegno nazionale, organizzato da Confindustria congiuntamente ad Assolombarda.

Allo studio ipotesi di intervento del Fondo Italiano a supporto di progetti di sviluppo delle reti

Organizzato un convegno nazionale a Milano per illustrare al sistema le nuove regole sui termini di pagamento in vigore dal 1° gennaio 2013



Al convegno sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, il Presidente di Assolombarda, Alberto Meomartini, il Presidente di Piccola Industria, Vincenzo Boccia, il Ministro per lo Sviluppo Economico, Corrado Passera, il Vice Presidente della Commissione Europea, Antonio Tajani.

La registrazione dei lavori è disponibile sul sito di [Assolombarda](#).

Inoltre, diverse Associazioni del sistema (Brescia, Trieste, Udine, Venezia, Vicenza, Treviso) hanno organizzato specifici seminari sul tema dei ritardi di pagamento e dello smaltimento del debito pregresso della PA, anche coinvolgendo funzionari di Confindustria.

Si segnala, infine, che le nuove disposizioni verranno commentate in una circolare di Confindustria di prossima pubblicazione.

Per quanto concerne le misure per lo smobilizzo dei crediti verso la PA e in particolare la certificazione di tali crediti, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha reso noto che non è più possibile richiedere la certificazione in forma cartacea.

Infatti, essendo entrata in esercizio la [Piattaforma elettronica](#), le domande di certificazione devono essere presentate utilizzando in via esclusiva la Piattaforma stessa.

Al riguardo, in considerazione del fatto che molte PA risultano non ancora abilitate sulla Piattaforma, si ricorda che i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del [24 settembre 2012](#) e del [19 ottobre 2012](#) hanno stabilito che il sistema può comunque acquisire, ai soli fini della decorrenza dei termini per l'attivazione dell'istanza di nomina di un Commissario ad acta, le domande di certificazione per crediti nei confronti di amministrazioni ed enti che non abbiano richiesto l'abilitazione.

Si segnala, inoltre, che non è stato ancora realizzato il collegamento telematico tra la Piattaforma e il sistema bancario (tale collegamento è previsto da una convenzione MEF-ABI del 22 ottobre 2012).

Al fine di sollecitare tale collegamento e verificare la possibilità di promuovere l'utilizzo della certificazione anche favorendo una più ampia abilitazione delle PA sulla Piattaforma, Confindustria ha avviato un confronto con il MEF.

Diversi seminari organizzati dalle Associazioni del sistema

Certificazione crediti verso la PA disponibile esclusivamente in forma elettronica

## 6. Interessi di mora

Per il semestre 1° gennaio – 30 giugno 2013, il tasso di interesse legale mora da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013 è pari all'8,75% (in proposito, si veda la [comunicazione del 22 gennaio 2013](#)).

Il suddetto tasso deriva - come previsto dal d.lgs. n. 231/2002, modificato dal d.lgs. n. 192/2012 di recepimento della direttiva Late Payments - dalla somma del saggio di interesse BCE pari allo 0,75% (Comunicato del MEF, pubblicato nella G.U. n. 14 del 17 gennaio 2013) e della maggiorazione fissa dell'8%.

Tale maggiorazione è stata aumentata per le transazioni concluse a partire dal 1° gennaio 2013 da 7 a 8 punti percentuali.

Nel primo semestre 2013 il tasso di interesse legale di mora per ritardi di pagamento è pari a 8,75%

Pertanto, alle transazioni concluse anteriormente al 1° gennaio 2013 si applicherà la maggiorazione fissa precedentemente in vigore del 7%, sommata al saggio di interesse BCE di riferimento per ciascun semestre di ritardo.

Infine, si ricorda che nella [Sezione "Accesso al credito"](#) del sito di Confindustria sono disponibili i saggi di interesse BCE applicati dal 2002 a oggi.

## 7. SEPA - Brochure informativa

Confindustria, in collaborazione con l'ABI e altre associazioni di rappresentanza delle imprese, sta definendo i contenuti di una brochure informativa sulle novità dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) che, come previsto dal Regolamento UE n. 260/2012, entreranno in vigore il 1° febbraio 2014.

Infatti, a partire dalla suddetta data - cosiddetta "end-date" - alcuni strumenti di pagamento nazionali (bonifico, RID) saranno sostituiti obbligatoriamente dai corrispondenti strumenti europei (Credit Transfer, Direct Debit), basati su schemi comuni a tutti i Paesi che aderiscono alla SEPA.

La brochure, che verrà diffusa al sistema associativo e distribuita anche presso gli sportelli bancari, illustrerà le differenze tra gli strumenti utilizzati attualmente e quelli SEPA, distinguendo tra bonifico e addebito diretto. Fornirà, inoltre, indicazioni utili alle imprese circa gli adempimenti aziendali necessari per adeguarsi alle nuove funzionalità operative degli strumenti europei.

In fase di definizione una brochure per banche e imprese sulle novità SEPA, che entreranno in vigore il 1° febbraio 2014

## 8. Fatturazione Elettronica - Attività Forum Italiano

Prosegue l'attività del Forum Italiano sulla fatturazione elettronica, che nei mesi ha scorsi contribuito alla formulazione delle disposizioni in materia di scambio delle fatture elettroniche e conservazione delle stesse, entrate in vigore il 1° gennaio 2013 (Legge di stabilità n. 228/2012, che ha recepito la direttiva UE n. 45/2010, modificando il DPR n. 633/1972).

Al fine di favorire ulteriormente l'adozione della fatturazione elettronica, l'attività del Forum è ora concentrata sull'esame dei profili interpretativi di tali nuove norme.

Al riguardo, è in fase di elaborazione un documento che, una volta approvato dai componenti del Forum, verrà sottoposto all'attenzione del MEF e dell'Agenzia delle entrate. In particolare, tale documento approfondisce gli argomenti di seguito indicati.

### ▪ Definizione di fattura elettronica

Le norme definiscono la fattura come "elettronica" se la stessa è emessa e ricevuta in formato elettronico; deve inoltre essere accettata in tale formato dal destinatario. La nota interpretativa intende chiarire che per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è rilevante il tipo di formato originario della fattura (elettronico o cartaceo), bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa, ricevuta e accettata dal destinatario.

In corso di definizione l'interpretazione delle nuove norme in materia di fatturazione elettronica che il Forum intende proporre a MEF e Agenzia delle Entrate

Al riguardo, il documento fornisce anche due esempi sui quali si intende chiedere conferma:

- le fatture create in formato elettronico, ma inviate e ricevute in formato cartaceo non rientrano nella definizione di fatture elettroniche;
- le fatture create in formato cartaceo, poi scannerizzate, dotate attraverso tecnologie adeguate dei requisiti di autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità e, infine, inviate e ricevute tramite posta elettronica, possono essere considerate fatture elettroniche.

▪ **Accettazione delle fatture in formato elettronico da parte del destinatario**

Le norme prevedono l'accettazione del destinatario come condizione ai fini dello scambio di fatture elettroniche. Pertanto, se l'emittente della fattura invia un documento elettronico al destinatario, quest'ultimo ha facoltà di accettarlo o meno. In caso di accettazione, che può avvenire in via espressa o per comportamenti concludenti, seguirà uno scambio di fatture solo elettroniche a cui saranno associati specifici adempimenti (ad esempio obbligo di conservazione sostitutiva).

In proposito, la nota interpretativa intende innanzitutto chiarire, come già evidenziato da Confindustria in occasione della consultazione MEF sul recepimento della direttiva UE n. 45/2010, che tale accettazione non presuppone necessariamente un accordo formale e precedente alla fatturazione fra le parti, consentendo in questo modo la piena equiparazione tra la fattura elettronica e quella cartacea (questa declinazione del concetto di accettazione è contenuta nelle "Note esplicative" alla direttiva n. 45/2010).

Inoltre, il documento interpretativo propone di qualificare anche il concetto di comportamento concludente. Infatti, riprendendo la posizione espressa da Confindustria in occasione della risposta alla citata consultazione MEF, lo stesso documento indica la stampa e la conservazione analogica della fattura elettronica quale comportamento concludente che esprime l'intenzione del destinatario di non accettare la fattura come "elettronica".

▪ **Modalità per assicurare i requisiti di autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità della fattura**

Per assicurare i suddetti requisiti, le norme prevedono, alternativamente:

1. l'utilizzo di sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui si riferisce,
2. l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente,
3. l'utilizzo di sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati,
4. altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

La nota interpretativa propone di descrivere, anche tecnicamente, le tre tipologie esistenti (sistemi di controllo di gestione, firma qualificata/digitale, EDI) e di offrire alcuni esempi come linee-guida per il mercato, garantendo al contempo il massimo rispetto del principio di neutralità tecnologica previsto dalla citata direttiva.

Confindustria sta elaborando un documento di osservazioni alla nota interpretativa come contributo all'attività del Forum.

Si rinvia, in proposito, alla [Circolare dell'Area Politiche Fiscali n.19601 del 1° marzo 2013](#), che illustra anche le modifiche apportate alla disciplina IVA in materia di fatturazione a seguito del recepimento della direttiva n. 45/2010.

## 9. Assegni elettronici - Risposta consultazione MEF

Confindustria ha risposto alla consultazione pubblica del MEF sul regolamento che, in attuazione del DL n. 70/2011, consente la procedura di incasso in modalità elettronica degli assegni cartacei (in proposito, si veda la [comunicazione del 28 gennaio 2013](#)).

In particolare, nel documento di osservazioni - con l'obiettivo di favorire la semplificazione e la migliore esecuzione delle transazioni che avvengono attraverso strumenti di pagamento cartacei ancora largamente diffusi, quali gli assegni - si chiede:

- la riduzione dei tempi di pagamento stabiliti dalla normativa vigente (articolo 120 del TUB - Testo Unico Bancario) per la decorrenza delle valute e la messa a disposizione delle somme a favore del beneficiario di assegni circolari e bancari. Tale riduzione dovrebbe essere consentita dall'implementazione della nuova procedura elettronica di incasso, che esclude la movimentazione fisica dei documenti in favore di una lavorazione più rapida degli assegni a livello interbancario; è stata inoltre richiesta la coincidenza delle date valuta con le date di disponibilità fondi a favore del beneficiario;
- un chiarimento circa l'obbligatorietà del protesto bancario in caso di mancato pagamento di assegni non trasferibili. Al riguardo, infatti, le imprese segnalano la prassi diffusa tra le banche di non far levare il protesto in caso di assegni insoluti che non presentino girate, dato che il portatore dei titoli non trasferibili può agire nei confronti del traente per il recupero del credito anche in mancanza del protesto stesso (come previsto dall'articolo 45 della Legge assegni - Regio Decreto n. 1736/1933).

In questo modo, però, vengono meno la valenza informativa a tutela dei creditori dell'attestazione in forma pubblica del mancato pagamento, effettuata mediante protesto, e la conseguente maggior efficacia coercitiva al pagamento del titolo rispetto ad altri strumenti a presidio del corretto utilizzo degli assegni (Centrale di Allarme Interbancaria, consultabile solo dagli intermediari e dai soggetti segnalati).

Risposta di  
Confindustria alla  
consultazione  
pubblica del MEF  
sugli assegni  
elettronici